



TRIBUNALE DI TIVOLI



UIEPE
LAZIO ABRUZZO MOLISE



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

110°. 39512/2025
del 29/2/2025



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI



CAMERA PENALE DI TIVOLI
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LAZIO, ABRUZZO E
MOLISE, TRIBUNALE DI TIVOLI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI E CAMERA PENALE DI TIVOLI

SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA.

(Legge 28 aprile 2014 n. 67 – D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e successive modifiche)



Premesse

Le parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, personale degli uffici di esecuzione penale esterna e avvocati consenta all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di perseguire le finalità che il legislatore si è proposto, identificabili nel conseguimento di obiettivi riparatori verso la collettività e la persona offesa, di reinserimento sociale, di deflazione dei carichi giudiziari e di contrasto al sovraffollamento carcerario, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo, al fine di:

- fornire indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e, al fine di facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a darvi attuazione nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- predisporre una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- razionalizzare i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contribuire a contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento.

Nel rispetto di tali finalità, pertanto, sono state individuate le seguenti modalità operative dell'istituto della messa alla prova.

MESSA ALLA PROVA

Linee guida dell'Istituto

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 *bis* c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche personali e socio-ambientali dei soggetti, prevendo il Lavoro di Pubblica Utilità a cui eventualmente aggiungere attività di volontariato di rilievo sociale o altra attività, che sarà individuata di concerto con l'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'UEPE o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

L'inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è condizione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p., verranno articolate, pertanto, le relative modalità per consentire l'esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato.

I lavori di pubblica utilità, come da regolamento D.M. 8 giugno 2015 n. 88, verranno effettuati presso enti e organizzazioni con cui risultano stipulate le previste convenzioni.

Il programma di trattamento che sarà presentato al Giudice, potrà contenere anche impegni riparatori e di restituzione rispetto alle parti offese. L'UEPE acquisirà gli atti e la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azioni risarcitorie intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità a intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto della relativa indagine sociale. L'imputato potrà, altresì, prospettare la disponibilità ai programmi di giustizia riparativa. L'UEPE effettuerà il controllo del rispetto delle prescrizioni comportamentali e degli altri specifici impegni relativi al programma di trattamento, fatta salva la possibilità per il Giudice di richiedere accertamenti alle forze dell'ordine, ove in casi particolari se ne crei la necessità.

In ogni caso, qualora vengano disposti per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi che il giudice riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura, gli organi di P.G. verranno incaricati della vigilanza sulle relative prescrizioni.

MODALITÀ OPERATIVE

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

La domanda di presa in carico e redazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, potrà essere presentata in originale, dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale:

1. Presso la sede dell'UIEPE di Roma, presso il servizio di segretariato attivo nelle giornate di lunedì - giovedì - venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
2. Presso lo "Sportello M.A.P. presso il Tribunale di Tivoli", attivo nelle giornate di mercoledì, secondo e quarto del mese, con decorrenza dalla quarta settimana del mese di aprile 2025, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (salve ulteriori implementazioni del servizio);
3. Tramite P.E.C. all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it.

1. Documentazione da allegare all'istanza.

Alla domanda, redatta attraverso il **modulo** di cui all'**allegato 1**, sarà acclusa, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'UEPE. L'istante dovrà, altresì, allegare autocertificazione di non aver fruito in precedenza del beneficio, così come previsto dalla legge, nonché autocertificazione di residenza e domicilio attuali.

È possibile che sia lo stesso imputato/indagato a depositare direttamente alla sede dell'UEPE o presso lo sportello presso il Tribunale di Tivoli, la predetta domanda, al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con i referenti UEPE,

per la presa in carico.

Qualora la domanda sia presentata a mezzo PEC, l'imputato, se libero, dovrà presentarsi presso la sede dell'UEPE o presso lo Sportello, previo appuntamento, per lo svolgimento del colloquio iniziale, entro quindici giorni lavorativi dall'invio dell'indicata domanda.

La domanda di redazione del programma di trattamento dovrà essere necessariamente corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale da cui si evincano il numero di r.g. notizie di reato o r.g. gip.; le norme violate, i riferimenti dell'ufficio giudiziario precedente, nonché contenere le seguenti ulteriori informazioni ed i relativi documenti:

- Dati anagrafici;
- Recapito telefonico, indirizzo e-mail ed eventuali indirizzo di P.E.C.;
- Indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/stato di disoccupazione;
- Indicazioni attinenti alla capacità reddituale (modello ISEE, busta paga, ecc.);
- Indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa e/o proposta di adesione a un programma di mediazione penale;
- Documentazione relativa a eventuale inabilità lavorativa, considerato che costituisce condizione ostativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa;
- Attestazione dello stato di salute ed eventuali dipendenze patologiche.

La suddetta documentazione verrà depositata in copia all'Autorità procedente contestualmente alla prova del deposito della richiesta di programma di trattamento.

1.a Attestazione di presentazione.

Nel caso in cui la relativa istanza sia avanzata in presenza, l'UEPE rilascia l'attestazione della avvenuta presentazione con l'indicazione del numero di protocollo e della data. La presentazione della richiesta tramite PEC sarà attestata dalla ricevuta di consegna.

L'attestazione dovrà essere presentata al giudice alla prima udienza, unitamente alla documentazione di cui al punto 1.a.

1.b Giudizio direttissimo.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di un richiesta compiuta, l'Autorità giudiziaria, nei termini ritenuti, richiederà all'UEPE la redazione di un programma di trattamento, previa istanza dell'interessato.

Nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, il difensore comunicherà all'UEPE, non appena sia possibile, le informazioni relative all'Autorità giudiziaria procedente ed alla eventuale data di udienza, ove fissata.

2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA.

Alla prima udienza e, comunque, sino alla apertura del dibattimento, l'interessato deposita avanti al Giudice l'attestazione rilasciata dall'UEPE.

Se l'istanza è presentata nella fase delle indagini preliminari va depositata (se occorre, unitamente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 464 *bis* c.p.p.) presso la cancelleria del g.i.p., anche a mezzo Portale dei Depositi Penali, che ne curerà l'immediata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, affinché il Pubblico Ministero possa esprimere il proprio parere e, in caso di consenso, affinché formuli l'imputazione se non ancora compiutamente formulata.

Una volta ricevuta l'istanza, il g.i.p., previa fissazione dell'udienza ex art. 464 *ter* c.p.p. o in udienza preliminare, oppure il giudice del dibattimento alla prima udienza ovvero in udienza predibattimentale, valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione con messa alla prova, rispetto ai seguenti elementi:

- Che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- Che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 464 quater c.p.p. e all'art. 168 *bis* c.p.p. (che si tratti, cioè, di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- Che l'imputato/indagato abbia espresso il proprio consenso;
- Che lo stesso non sia già stato ammesso alla messa alla prova;
- Che non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.;
- Che possa essere prevedibile, in considerazione del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione, che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.

In caso di positiva valutazione della ammissibilità della domanda, il Giudice rinvia l'udienza a data non inferiore a sei mesi, per consentire all'UEPE di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 *bis* c.p.p..

Qualora ne ravvisi la necessità, l'UEPE potrà richiedere dall'autorità giudiziaria procedente un differimento della trattazione per concludere le attività istruttorie.

Quando la proposta è formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari invia all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it l'ordinanza di ammissibilità formale con la richiesta di elaborazione del programma, l'adesione dell'indagato con i suoi recapiti ed il capo di imputazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza è proposta nel corso dell'indagine preliminare o mediante opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari, in caso di valutazione positiva, provvede con ordinanza, che contiene anche le indicazioni dell'udienza, notificata alla persona interessata e al difensore, e inviata all'indirizzo prot.uepe.roma@giustiziacert.it, per la predisposizione del programma di trattamento entro il termine di 60 giorni.

3. ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

Ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, il funzionario dell'UEPE procede all'espletamento dell'indagine sociale, secondo le linee di indirizzo emanate in data 30.08.2019 dalla direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, adottando i modelli previsti per i casi in cui l'interessato non presenti problematiche complesse o per i casi di particolare complessità, sempre che, considerata la situazione dell'imputato e la lievità dell'illecito, il Giudice ritenga di non richiedere l'indagine sociale, formulando dunque l'UEPE soltanto il programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti.

Il programma di trattamento verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria entro 5 giorni antecedenti l'udienza.

Nello schema di base del programma di trattamento, non sono previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio e sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga a inserirle nel programma definitivo, anche sulla base di eventuali indicazioni e/o proposte provenienti dall'UEPE.

Qualora il Giudice disponga per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o altri obblighi ritenuti necessari per il positivo svolgersi della misura, individuerà l'organo di P.G. da incaricare per la vigilanza delle prescrizioni.

4. VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito di eventuali integrazioni, deciderà con ordinanza in ordine alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando la durata della stessa e delle attività correlate, rinviando ad altra udienza per la valutazione dell'esito (da fissarsi almeno due mesi dopo il termine di scadenza della messa alla prova).

La cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente con PEC l'ordinanza relativa con allegato il programma di trattamento definitivo. Anche l'eventuale rigetto del Giudice verrà comunicato tempestivamente per consentire la corretta archiviazione del procedimento da parte dell'UEPE.

Entro 20 giorni dalla adozione del provvedimento, l'imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova dinanzi al direttore dell'UEPE. Da tale data, decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'UEPE provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice procedente.

L'UEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, segnalando immediatamente al Giudice a mezzo PEC ogni rilevante trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, così come ogni modifica che dovesse rendersi necessaria, per le determinazioni di competenza.

La relazione finale verrà inviata dall'UEPE, senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre due mesi dalla conclusione della prova medesima e, comunque, prima della data fissata per l'udienza.

Verrà inviata a mezzo PEC dalla cancelleria all'UEPE competente, copia del provvedimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 464 *septies* c.p.p. (esito messa alla prova) ovvero dell'art. 464 *octies* c.p.p. (revoca dell'ordinanza).

5. DURATA.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si ritiene di individuare le fasce sottoindicate, con riferimento alla pena edittale massima. La prestazione del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi per una durata determinata con riferimento alla natura del reato per il quale si procede, è prevista nel massimo in 20 mesi, prorogabili dal Giudice sino a 24 mesi:

FASCIA A) contravvenzioni punite con la sola ammenda: da 15 gg. a 1 mese;

FASCIA B) contravvenzioni punite con la pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: da 1 a 3 mesi;

FASCIA C) delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: da 4 a 6 mesi;

FASCIA D) delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: da 6 a 8 mesi;

FASCIA E) delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: da 7 a 12 mesi;

FASCIA F) delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: da 7 a 18 mesi;

FASCIA G) delitti puniti con la reclusione superiore a 5 anni: da 8 a 20 mesi;

La durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che è effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova. Si precisa che i periodi di messa alla prova individuati prevedono lo svolgimento di 6 ore di lavori di pubblica utilità alla settimana. Laddove, invece, si preveda una durata superiore alle 6 ore settimanali, il periodo di messa alla prova dovrà essere ridotto proporzionalmente, fermo restando il limite minimo di 10 giorni, di cui all'art. 168 comma 3 c.p.. Qualora, invece, si preveda una durata inferiore alle 6 ore, il periodo andrà aumentato proporzionalmente.

6. FASE ATTUATIVA.

L'ordinanza di messa alla prova è trasmessa a mezzo PEC all'UEPE, ove verrà sottoscritto il verbale di messa alla prova da parte dell'interessato.

L'indicato verbale potrà essere sottoscritto dall'interessato anche davanti all'Autorità giudiziaria procedente, qualora compaia in udienza.

Diversamente, previo appuntamento, l'interessato potrà recarsi presso l'UEPE (presso le sedi di cui al punto 1) entro e non oltre 20 giorni dalla adozione del provvedimento per la sottoscrizione del verbale e, da tale data, decorrerà il periodo di messa alla prova. Copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall'UEPE presso la cancelleria, al relativo indirizzo PEC.

Se al momento della sottoscrizione del verbale sia venuta meno, anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE non procederà alla sottoscrizione, dandone immediata comunicazione al Giudice che procede e proponendo, ove possibile, un diverso ente.

7. FASE ESECUTIVA.

Durante la messa alla prova, l'UEPE controllerà l'attuazione del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi di particolare rilevanza, comunicati dall'ente dove si svolge il lavoro di pubblica utilità o verificati direttamente nel corso dei contatti periodici con l'interessato.

In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE ne dà immediata comunicazione al giudice per la decisione di cui all'art. 168 *quater* c.p.. L'UEPE, inoltre, relazionerà alla conclusione della misura e sulla regolarità del suo svolgimento entro due mesi dalla conclusione e, comunque, in tempo utile per l'udienza di valutazione della messa alla prova, dopo aver acquisito agli atti copia del registro delle presenze e relazione dell'ente dove si è svolto il lavoro di pubblica utilità.

7.a Modifiche temporanee

Eventuali modifiche temporanee di carattere sostanziale degli impegni previsti nel programma di trattamento, potranno essere disposte dall'Autorità giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata all'UEPE con relativa valutazione.

Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l'ente di inserimento, concordato con l'ente medesimo e tale da lasciare invariata la quantità di lavoro di pubblica utilità complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, ma verrà esclusivamente annotata dall'ente e preventivamente comunicata all'UEPE dall'interessato.

Le relazioni dell'UEPE che segnalano l'urgenza di provvedere alla modifica del programma di trattamento o le intervenute criticità, tali da incidere negativamente sulla misura qualora non si adotti una rapida determinazione in merito, al fine di poter essere facilmente individuate e sottoposte al giudice, saranno inviate alla competente cancelleria con l'indicazione nell'oggetto: "SEGNALAZIONE URGENTE MODIFICA PROGRAMMA DI TRATTAMENTO" o "SEGNALAZIONE URGENTE INADEMPIMENTO MAP"

7.b. Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova.

L'UEPE potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 141 *ter disp.att. c.p.p.*).

7.c Scadenza convenzione.

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'UEPE, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al Giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se già possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità'.

Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464 *quinquies*, comma 3, del c.p.p..

7.d Proroga del termine per gravi motivi

Il termine per l'adempimento del programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall'autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464 *quinquies* c.p.p..

7.e Interruzione.

Nel caso in cui si rilevi l'interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'UEPE ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio.

7.f Estinzione del reato

All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il giudice dichiara l'estinzione del reato, la cancelleria competente invierà all'UEPE il provvedimento di estinzione, anche al fine di procedere alla prevista annotazione sul sistema SDI.

8. TRANSIZIONE AL NUOVO REGIME TELEMATICO: "PDP" e "APP."

L'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023 come sostituito dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha previsto la regola generale per cui negli uffici ivi indicati tra i quali anche la sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario e il Tribunale Ordinario, dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni (PM e giudici) ed esterni (avvocati, PG, Uepe) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p.

Il procedimento di cui al Libro VI, Titolo V *bis* c.p.p. non è stato interessato da deroghe, di conseguenza, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie nonché le comunicazioni e notifiche da parte di tutti i soggetti abilitati avverranno in forma telematica usufruendo dei rispettivi applicativi.

SPORTELLO M.A.P presso il TRIBUNALE DI TIVOLI

Presso il tribunale di Tivoli viene istituito uno sportello che costituisce un punto di accesso all'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna Lazio-Abruzzo-Molise per imputati/indagati, avvocati, enti e chiunque sia interessato a informazioni sulla messa alla prova, sul lavoro di pubblico utilità e sulle pene sostitutive.

Lo sportello sarà allocato in apposito locale già individuato all'interno del Tribunale di Tivoli e sarà operativo, con la presenza di personale dell'UEPE nelle giornate di mercoledì, secondo e quarto del mese, con decorrenza dalla quarta settimana del mese di aprile 2025, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, ricevendo previo appuntamento.

Lo sportello garantirà:

1. il rilascio di tutte le informazioni utili, per l'accesso all'istituto della messa alla prova e delle pene sostitutive;

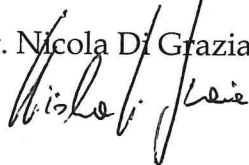
2. la ricezione e la protocollazione delle istanze per la messa alla prova;
3. l'elaborazione dei programmi di trattamento;
4. lo svolgimento di colloqui con gli imputati / indagati;
5. la sottoscrizione dei verbali di messa alla prova;
6. l'informazione sui programmi di giustizia riparativa e i servizi disponibili, favorendone l'accesso alle persone in carico all'UEPE;
7. l'informazione e la promozione relativamente al lavoro di pubblica utilità per l'individuazione e la stipula di nuove convenzioni con enti del territorio.

Le suindicate attività verranno attivate esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Tivoli.

Tivoli, lì 29 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale di Tivoli ff

Dott. Nicola Di Grazia



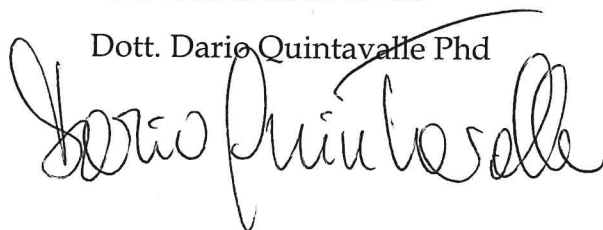
Il Direttore Reggente UIEPE LAM

Dott.ssa Maria Vittoria Menenti



Il Dirigente Amministrativo
del Tribunale di Tivoli

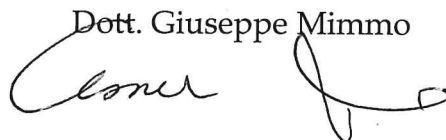
Dott. Dario Quintavalle Phd



Per il Procuratore della Repubblica

Presso il Tribunale di Tivoli

Dott. Giuseppe Mimmo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Tivoli

Avv. Eliana Lelli



Il Presidente della Camera Penale

di Tivoli

Avv. Fabio Frattini



